

**Allegato “C” al n. 36088/18009 di reperitorio**  
**STATUTO**  
**DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**TITOLO I**

**Denominazione – Sede – Finalità**

**ART. 1 – Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata

**“Associazione Sportiva Dilettantistica Team Anni Verdi Ginnastica”;**

per brevità denominata anche **“A.S.D. Team Anni Verdi Ginnastica”**. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione ha sede in **Voghera (PV)**. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci e determina una modifica dello statuto.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

**ART. 2 - Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 3 - Finalità e attività**

L'Associazione ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica così come previsto dall'art. 7 D.Lgs. 36/2021 prevedendo la massima inclusione di persone normodotate e diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive di seguito elencate, nonché tutte le discipline sportive associate a tali sport ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno riconosciute dall'ordinamento sportivo italiano e potranno essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI, dal CIP, dall'ICP, dal CIO e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro. Le attività sportive che verranno svolte sono le seguenti:

- Ginnastica artistica, Ginnastica per tutti, Ginnastica ritmica, Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica acrobatica, Ginnastica per disabilità intellettuale e relazionale, Ginnastica inclusiva.

A tal fine l'associazione può realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento degli scopi sociali rivolti a soggetti normodotati o diversamente abili. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri associati attraverso l'impiego di volontari, istruttori, tecnici e personale qualificato così come disciplinato dall'art. 25 e seguenti del D.lgs 36/2021, dai regolamenti dell'organismo affiliante e normative che dovessero succedergli nel tempo.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:

- organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale relative alle discipline

sportive praticate anche tramite la partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata;

- organizzare o partecipare a stage, corsi di formazione, corsi didattici, corsi sportivi e formativi, propedeutici e necessari per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive praticate che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
- la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
- organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psicofisico;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali sponsorizzazioni, attività promo pubblicitarie, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento; vendita di prodotti di abbigliamento e accessori per lo sport ;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire.

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.lgs. 36/2021. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare di volta in volta le attività diverse da quelle istituzionali che potranno essere svolte dal sodalizio sportivo.

#### **ART. 4 - Affiliazioni**

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2021 e si affilia alla Federazione Sportiva Nazionale e/o all'Ente di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguitamento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI del CIP, nonché degli statuti e regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale e/o dell'Ente di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e ad osservare i principi previsti dagli statuti CONI e CIP, tra cui i riferimenti alla lealtà sportiva e l'osservazione di principi, norme e consuetudini sportive, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

#### **ART. 5 - Funzionamento**

L'Associazione garantirà la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni dei volontari all'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio; nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di lavoratori subordinati, parasubordinati, collaboratori sportivi e/o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo anche di carattere occasionale.

#### **ART. 6 - Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione**

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati e dei soci di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006, , indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

#### **ART. 7 - Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure

per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva della associazione.

In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi deve avvenire entro e non oltre i termini di Legge.

## TITOLO II

### Soci

#### ART. 8 – Categorie di Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta scritta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi organi.

E' prevista una sola categoria di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive di proprietà o in possesso dell'ASD. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato l'ammissione del socio. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, i soci minorenni esercitano tale diritto attraverso il genitore o il tutore. Ogni associato ha diritto ad un voto. La quota associativa è stabilita preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

#### ART. 9 – Procedura di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l'aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati a cura del Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria degli Associati in occasione della successiva convocazione.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

#### ART. 10 – Perdita della qualifica di Socio e sanzioni disciplinari

La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte;

- per recesso da notificarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo;

- per esclusione;

L'esclusione è deliberata dal Direttivo e notificata al socio a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r al socio che:

1. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
2. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività sportive o del rapporto Associativo;
3. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli organi sociali;
4. abbia abusato nella qualità di amministratore, dell'indebito utilizzo del patrimonio sociale o aver commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
5. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
6. sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale

Il Consiglio Direttivo tenendo conto della gravità della mancanza e dell'eventuale reiterazione, potrà comminare al socio delle sanzioni disciplinari diverse dall'esclusione quali il richiamo scritto o la sospensione secondo quanto previsto dal Regolamento, se approvato dal Consiglio Direttivo.

Contro le deliberazioni di esclusione nei casi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 sopra indicati e di sospensione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad esso notificato tramite raccomandata a/r inviata presso la sede dell'Associazione o PEC mail. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata a/r o comunicazione PEC mail. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.

La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 11 – Diritti e doveri degli Associati**

Ai sensi dell'art. 148, comma 8, DPR 917/86 e artt. 7 e 8 D.lgs. 36/2021, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.

Gli Associati hanno diritto a:

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- c) votare per approvare le modifiche allo statuto ed ai regolamenti e per eleggere i componenti degli organi sociali;
- d) votare per approvare il rendiconto consuntivo annuale
- e) usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
- f) frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati;
- g) candidarsi per ricoprire cariche sociali, se maggiorenni. Nel caso di socio minorenne Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli associati sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) versare la quota associativa ed i contributi associativi;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- e) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

### **Titolo III Organi dell'Associazione**

#### **ART. 12 - Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato.

#### **ART. 13 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando richiesto dai due terzi dei Consiglieri o un decimo degli associati. L'Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

Le assemblee sono convocate con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare consegnato a mano a ogni associato o spedito, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto giorni prima.

Nello stesso termine l'avviso di convocazione deve essere reso noto ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 16.

L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

#### **ART. 14 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare la variazione di sede legale in un Comune diverso dall'attuale.

#### **ART. 15 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte**

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci minorenni esercitano tale diritto tramite la potesà genitoriale; possono partecipare alle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, ma non possono candidarsi per ricoprire cariche sociali per via della minore età. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando il Consiglio Direttivo stabilisca il voto segreto oppure la maggioranza dei soci riuniti in Assemblea lo richieda, nel caso delle elezioni degli Organi sociali o quando si debba deliberare in merito a singole persone.

L'Assemblea Straordinaria delibera – fatto salvo il caso di scioglimento – con la presenza della metà più uno dei soci in proprio o per delega e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. L'Associazione dovrà trasmettere al Registro Nazionale delle Attività Sportive il nuovo Statuto per gli adempimenti legati al Registro. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria ai sensi dell'articolo 21, cod. civ

#### **ART. 16 – Audio/video assemblee**

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione – a cura dell'ente sportivo – la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

#### **ART. 17 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo relativo al quarto esercizio del mandato ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio Direttivo, è composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i propri Associati e, con apposita riunione, elegge Presidente, Vice Presidente, ed eventualmente il Segretario e il Tesoriere ai sensi del successivo art. 19. In caso di decadenza, dimissioni o permanente impedimento di un membro del Consiglio Direttivo subentra chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti il Consiglio Direttivo in vigore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia un soggetto che risulti il primo dei non eletti in occasione delle precedenti elezioni e durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per eleggere i membri del Direttivo mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. L'Assemblea ordinaria dei soci, in mancanza di sostituti, potrà deliberare di ridurre il numero dei consiglieri fino alla scadenza del mandato in essere purchè il numero dei consiglieri non scenda sotto il numero minimo previsto di tre Consiglieri e non sia decaduto più della metà del Consiglio Direttivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite raccomandata a mano controfirmata dal Segretario e/o dal Presidente per ricevuta o raccomandata a/r inviata presso la sede legale dell'Ente o PEC mail. Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere, ove ritenuto opportuno, un regolamento elettorale che costituirà parte integrante del Regolamento dell'associazione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e, nel caso del legale rappresentante, che non ricopra qualsiasi carica in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organo affiliante riconosciuto dal CONI e dal Dipartimento per lo Sport così come previsto dall'art. 11 D.lgs. 36/2021 ( come modificato dal D.L: n. 96 del 30/06/2025), che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con avviso scritto spedito a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno cinque giorni prima della

riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui il Presidente rimanga inerte per oltre sette giorni, ogni membro del Consiglio Direttivo può effettuare la convocazione.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo; delibera l'importo delle quote sociali nonché il contributo per la partecipazione a corsi e/o lezioni; stabilisce l'autorizzazione ai rimborsi spesa in occasione di trasferte determinandone i massimali; delibera l'erogazione di compensi di qualunque natura a tecnici, istruttori, atleti, personale sportivo in genere ed eventuale personale amministrativo/gestionale e così via oltre a stabilire le attività diverse da quelle istituzionali che saranno effettuate dal sodalizio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere conservato su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avere luogo anche tramite modalità online come previsto dal precedente articolo 17 del presente Statuto.

#### **ART. 18 - Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente ed al Vice Presidente spettano tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale tra cui rientra la possibilità di operare indipendentemente e con pieni poteri sul conto corrente intestato all'Associazione. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima

riunione successiva, e fra l'altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento.

Il Vice Presidente dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

#### **ART. 19 – Segretario e Tesoriere**

Il Segretario è eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; dura in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali. Al Segretario possono essere assegnati i compiti svolti dal Tesoriere nel caso in cui la sua nomina non sia avvenuta.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri il Tesoriere quando ritenuto opportuno e quando il suo ruolo non viene svolto dal Segretario; dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell'Associazione.

#### **ART. 20 – Organo di Controllo e revisione legale**

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti di legge o qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio in carica. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea al ricorrere delle previsioni di legge o qualora lo ritenga opportuno può nominare anche un revisore legale o affidare all'organo di controllo la revisione legale dei conti. In quest'ultimo caso, tutti i membri dell'Organo di controllo dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO IV**

#### **Risorse economiche – funzionamento – lavoratori - disposizioni finali**

#### **ART. 21 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi dei soci e dei tesserati;
- donazioni o lasciti testamentari;
- proventi derivanti da attività secondarie e strumentali;
- eventuali proventi di altre attività promosse dalla Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
- erogazioni liberali da privati o aziende;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- eventuali sovvenzioni derivanti dall'adesione a confederazioni, enti e organismi

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Gli associati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo relative alle attività sportive svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestione sostenuti dall'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. In merito all'assenza di fine di lucro si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

## **ART. 22 – Rendiconto economico finanziario**

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il rendiconto economico consuntivo sarà redatto dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale.

## **ART. 23 - Intransmissibilità della quota o contributo Associativo**

La quota o contributo associativo non è rivalutabile o rimborsabile; la quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

## **ART. 24 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento, la fusione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del giorno. L'Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei soci presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci regolarmente iscritti a libro soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. h), D.lgs. 36/2021, sentito (se costituito) l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23.12.1996 n. 662.

## **ART. 25 – Lavoratori e volontari**

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di

prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 26 – Pregiudiziale Sportiva**

L'Associazione aderisce ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo.

#### **ART. 27 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine si fa riferimento al Codice Civile, al D.lgs. 36/2021 così come integrato dal D.lgs. 163/2022 e dal D.lgs. 120/2023 ed alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia (rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab B del DPR 642/72), contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 19 diciannove dicembre 2025 duemilaventicinque.